



# **Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)**

**Modifica del 27 novembre 2024**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

*L'elenco degli allegati è modificato come segue:*

- 1.19 Silossani ciclici
- 2.2 Prodotti di pulizia e disodorizzanti

*Allegati*

<sup>1</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 1.19 secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 2.2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS 814.81

*Allegato 1.19*  
(art. 3)

## Silossani ciclici

### 1 Divieti

<sup>1</sup> È vietata l'immissione sul mercato di:

- a. ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2), decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-6) e dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540-97-6);
- b. sostanze, esclusi i polimeri siliconici, e preparati contenenti una delle sostanze di cui alla lettera a con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento.

<sup>2</sup> È vietato l'impiego di sostanze e preparati di cui al capoverso 1 come solventi per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce.

### 2 Deroghe

<sup>1</sup> I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all'immissione sul mercato per l'impiego professionale o commerciale come:

- a. monomeri per la fabbricazione di polimeri siliconici;
- b. monomeri per la polimerizzazione;
- c. prodotti intermedi per la fabbricazione di composti di silicio;
- d. prodotti di partenza per la fabbricazione di preparati;
- e. prodotti di partenza per la fabbricazione di oggetti in impianti industriali, compresi sostanze e preparati necessari per la fabbricazione di tali prodotti di partenza;
- f. prodotti per il trattamento delle superfici per non metalli;
- g. reagenti per scopi di analisi e ricerca se non rientrano tra i dispositivi medici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sugli agenti terapeutici (LATER).

<sup>2</sup> I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all'immissione sul mercato di:

- a. dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LATER che:
  1. contengono D5 o D6 e sono impiegati per la prevenzione di ferite, il trattamento e la cura di cicatrici e ferite o per la cura di stomie,
  2. sono costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze e contengono polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera lo 0,2 per cento,

<sup>2</sup> RS 812.21

3. sono utilizzati per impronte dentali contenenti polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D5 non supera lo 0,3 per cento o quello di D6 l'1 per cento;
- b. prodotti per la pulizia o il restauro di opere d'arte e oggetti d'antiquariato per l'impiego professionale o commerciale e che:
  1. sono composti da D5 o contengono D5, o
  2. contengono polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D6 non supera l'1 per cento;
- c. preparati contenenti polimeri siliconici per gli impieghi seguenti:
  1. adesivi, leganti, sigillanti, masse da colata e materiali per la stampa 3D, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera l'1 per cento,
  2. leganti, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera lo 0,5 per cento,
  3. rivestimenti protettivi, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,5 per cento e quello di D5 e D6 lo 0,3 per cento,
  4. solette in silicone e scarpette per cavalli, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,2 per cento e quello di D5 o D6 l'1 per cento,
  5. prodotti per la stampa a tampone, se il loro contenuto in massa di D5 o D6 non supera l'1 per cento,
  6. prodotti per lo sviluppo di prototipi e la costruzione di stampi come pure prodotti contenenti quarzo come riempitivo per applicazioni ad alte prestazioni, se il loro contenuto in massa di D5 non supera l'1 per cento o quello di D6 il 3 per cento.

<sup>3</sup> I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze e preparati necessari per la fabbricazione di dispositivi medici ai sensi del capoverso 2 lettera a, di prodotti per la pulizia o il restauro di opere d'arte e d'antiquariato ai sensi del capoverso 2 lettera b e di preparati contenenti polimeri siliconici ai sensi del capoverso 2 lettera c.

<sup>4</sup> I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato di D5 per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce;
- b. all'impiego di D5 nel lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce, se sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per prevenire le emissioni di D5.

### 3 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano:

- a. alle sostanze e ai preparati seguenti immessi sul mercato prima delle date menzionate e alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di tali preparati:

Preparato	Data
Cosmetici secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 <sup>3</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), esclusi quelli lavabili e che contengono D4 o D5	7 giugno 2027
Farmaci e dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 dicembre 2000 <sup>4</sup> sugli agenti terapeutici (LATER)	7 giugno 2031

- b. a tutte le altre sostanze e preparati immessi sul mercato prima del 7 giugno 2026; ne sono esclusi i cosmetici lavabili di cui all'articolo 53 ODerr contenenti D4 o D5.

<sup>2</sup> I divieti di cui al numero 1 capoverso 2 non si applicano all'impiego di D4 e D6 quali sostanze e in preparati per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce fino al 6 giugno 2026.

<sup>3</sup> RS 817.02

<sup>4</sup> RS 812.21

*Allegato 2.2*  
(art. 3)

## **Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici**

*Titolo*

### **Prodotti di pulizia e disodorizzanti**

*N. 2 cpv. 6*

*<sup>6</sup> Abrogato*

